COMUNE DI PULSANO

(Provincia di Taranto)

SERVIZI DEMOGRAFICI

LEVA MILITARE

ISCRIZIONE NELLA LISTA DI LEVA ANNO 2009

IL SINDACO

a norma dell'art. 1932 del D. Lgs. 15-3-2010, n. 66

RENDE NOTO

che sono in corso le operazioni per la formazione della lista di leva, relativa ai giovani che compiranno il 17° anno di età nel corso dell'anno, secondo il seguente calendario:

a) nel **mese di gennaio**, il Sindaco curerà l'iscrizione nella lista di leva dei giovani che siano legalmente domiciliati nel Comune ai sensi dell'art. 1933 del D.Lgs. n. 66/2010;

b) il **1° febbraio** verrà pubblicato per 15 giorni l'elenco degli iscritti;

c) **nel corso dello stesso mese di febbraio e di marzo**, la lista verrà aggiornata con le nuove iscrizioni o cancellazioni che si rendessero necessarie, per l'invio definitivo al competente organo militare entro il 10 aprile.

I giovani interessati hanno il doveredi farsi inserire nella lista di leva qualora vifossero stati omessi; i loro genitori o tutori hanno l'obbligo di curare che l'iscrizione avvenga regolarmente.

Ogni ulteriore notizia in merito potrà essere ottenuta presso l'Ufficio Leva Comunale.

ART.1933– D.Lgs.n.66/2010
Domicilio legale.–Sono considerati legalmente domiciliati nel Comune:

a) ni giovani dei quali il padre, o, in mancanza del padre, la madre o il tutore, abbia domicilio nel Comune, nonostante che essi dimorino altrove, siano assenti, espatriati, emancipati, detenuti o figli di un espatriato, o di un militare in effettivo servizio o prigioniero di guerra che abbia avuto l'ultimo domicilio nel Comune;
b) i giovani ammogliati, il cui padre, o, in mancanza del padre, la madre, abbia domicilio nel Comune, salvo ché giustifichino di aver legale domicilio in altro Comune;
c) i giovani ammogliati domiciliati nel Comune sebbene il padre o, in mancanza di questo, la madre, abbia altrove domicilio;
d) i giovani nati, domiciliati o dimoranti nel Comune, che siano privi di padre, madre e tutore;
e) i giovani nati o residenti nel Comune che, non trovandosi compresi in alcuno dei casi di cui alle precedenti lettere da a) a d), non giustifichino la loro iscrizione in altro Comune.

Agli effetti della iscrizione sulle liste di leva è considerato domicilio legale del giovane nato e dimorante all'estero il Comune dove egli o la sua famiglia furono da ultimo domicili nel territorio della Repubblica; ovvero, quando ciò non sia possibile precisare, il Comune designato dallo stessogiovane; ovvero, in mancanza di siffatta designazione, il Comune di Roma.

COMUNE DI PULSANO * Uff. Anagrafe *

IL SINDACO
Avv. Pietro D'Alfonso